LA

LEGGE DEL 20 MARZO 1854

SUL

RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO

RIDOTTI

COLLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ALL'UNICA LEZIONE ORA VIGENTE

DAL

[illegible]

FIRENZE

VOGHERA CARLO TIPOGRAFO DI S. M.

1874

LA

LEGGE DEL 20 MARZO 1854

SUL

RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO

RIDOTTA

COLLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ALL'UNICA LEZIONE ORA VIGENTE

DAL

MAGGIOR GENERALE FEDERICO TORRE

FIRENZE
VOGHERA CARLO TIPOGRAFO DI S. M.

1871.

A S. E. IL MINISTRO DELLA GUERRA

LUOGOTENENTE GENERALE

CAV. CESARE RICOTTI-MAGNANI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

ECC. ECC.

ECCELLENZA

Quando Ella mesi or sono studiava quel suo ordinamento del nostro esercito, che non ha guari presentò all'esame del Senato del Regno, lamentava meco, e di buona ragione, che la legge sulla leva, che in fondo è la base della militare istituzione, per gli spessi rimutamenti nella medesima seguìti in tempi e con disegni diversi, fosse ormai anche per i più esperti divenuta di difficile lezione. Lamentava altresì che a fondere insieme, come oggi usa dire, i vecchi e i nuovi articoli e ricomporli bisognasse lungo spazio, il quale riuscirebbe ancora maggiore dovendosi il lavoro eseguito prendere poi ponderatamente a studio dal potere

legislativo per riportarne la necessaria approvazione. Fu allora che ruminai nella mia mente se vi fosse modo di ottenere se non sempre nella forma, nella sostanza sempre almeno lo scopo, lo scopo cioè che le autorità civili e militari, le quali sono chiamate dall'ufficio loro ad applicare la legge sul reclutamento dell'esercito, avendo sott'occhi in ciascun articolo, come da me fu divisato, solo quelle disposizioni che sono attualmente in vigore, possano ciò fare francamente ed evitare quindi quegli errori così esiziali tante volte agli interessi dei cittadini. Ventilato meco stesso il metodo da tenere, mi posi all'opera, e condotto il lavoro molto innanzi lo sottoposi al sottile esame di Lei, che non pure se ne mostrò soddisfatto, ma con benevole parole di lode volle incoraggiarmi a proseguirlo e a pubblicarlo. Nel renderlo ora per mezzo della stampa di pubblica ragione, sento il bisogno per molti titoli di dedicarlo a Lei e per quello in special modo d'esserne stato Ella l'inspiratore.

Ho l'onore intanto di dichiararmi

Firenze, 27 dicembre 1870

Suo devotissimo subordinato

Maggior Generale

FEDERICO TORRE.

PROEMIO.

La legge del 20 marzo 1854 n° 1676 sul reclutamento dell'esercito tre anni appena dalla sua promulgazione venne modificata dalle due leggi del 12 giugno 1857, n° 2238, e 13 luglio del medesimo anno, n° 2261. Questa seconda fu una radicale, ardita e provvida riforma del generale La Marmora con cui venne adottato il gran principio che tutti i cittadini non esentati, riformati, dispensati, nè liberati dovessero essere soggetti al militare servizio sia in 1ª sia in 2ª categoria. Costituitosi il Regno d'Italia e stabilita la coscrizione militare ove prima non era, e dove era, ordinata in modo uniforme sotto l'impero di unica legge, per meglio accomodare la leva alle abitudini delle popolazioni varie furono apportati nuovi mutamenti in quella del 20 marzo 1854 colla legge del 24 agosto 1862, n° 767, mutamenti che fra le altre disposizioni allargarono i casi d'esenzione e sanzionarono quale diritto al congedo assoluto in determinate condizioni di famiglia pel soldato quel che prima era nelle condizioni stesse un regalo favore. A queste modificazioni tenner dietro le altre sancite dalla legge dell'8 agosto 1863, n° 1391 e dall'altra del 29 marzo 1865 n° 2222, e poi dall'altra del 7 luglio 1866, n° 3062 e quindi ancora da quella del 27 maggio 1869, n° 5097, e finalmente da quella del 14 agosto 1870, n° 5797.

Nè basta, da che se le enumerate leggi in via più o meno diretta portarono mutazioni in quella del reclutamento dell'esercito, mutazioni indirettamente e spesso gravi vi portarono anche altre leggi dello Stato, come a mo' d'esempio, il codice penale del 1859, la legge provinciale e comunale del 23 ottobre 1859, n° 3702, la legge sulla leva di mare del 28 luglio 1861, n° 305, la legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia del 20 marzo 1865, n° 2248.

Nè basta ancora. I decreti reali del 21 marzo 1861, n° 4823, del 2 maggio e del 9 ottobre dello stesso anno, n° 250, del 18 luglio 1867 n° 3846, del 21 ottobre e 21 dicembre 1867, n° 3607 e 4166, e quelli del 3 aprile o del 13 novembre del cadente anno 1870, n° 5613 o 6026, se non variarono le disposizioni della legge, chè nol potevano, variarono però i nomi, gli attributi delle autorità, abolirono alcune istituzioni dell'esercito, e cambiarono la circoscrizione militare del regno, le quali coso tutte erano ben diverse nel 1854 e sono diversamente denominate e ricordate nella legge sul reclutamento di quella data.

Questa nuda enumerazione è più che sufficiente per comprendere subito quante difficoltà debbano superare coloro che per debito di ufficio sono chiamati ad applicare nei suoi diversi rami questa legge, e come la moltiplicità de'rimutamenti avvenuti nella legge stessa possa indurre le autorità ad errori esiziali agl'interessi dei cittadini. Occorrerebbe che Governo e Parlamento si ponessero all'opera paziente di rifare la legge, ma oltrecchè fra breve pel presentato nuovo ordinamento dell'esercito altre e più radicali riforme saranno introdotte nella legge stessa, non sarebbe poi, a mio avviso, lavoro così spedito da assolversene bene in breve tempo.

Preoccupato da queste idee pensai se si potesse rimediare allo inconveniente battendo per ora altra via. Se come nel 1862 e come in questo anno 1870, si fosse seguito nel proporre variazioni alla legge il sistema di rifare gli articoli, agevole sarebbe sostituire i nuovi ai vecchi e pubblicare così rimodernata la legge, ma la bisogna il più delle volte andò altrimenti. Leggi parziali come quelle della leva annuale, leggi d'indole e natura diversa, e persino leggi estranee alle istituzioni militari cambiarono le disposizioni di quella sul reclutamento camminando ognuna per la sua via. Quindi io volendo pure in qualche modo venire per ora in aiuto delle autorità militari e delle autorità di leva stimai che senza alterar punto nulla la dizione delle leggi che concorsero ai mutamenti avvenuti in quella del 20 marzo 1854 potessi sotto ciascun articolo lasciare o introdurre quelle disposizioni soltanto che hanno oggi autorità e vigore, riportando però in nota gli articoli como erano prima e aggiungendo del mio *in carattere corsivo* alcune note, parole, spiegazioni che aiutino alla chiarezza ed intelligenza della legge.

Se l'affezione al mio lavoro non mi fa gabbo alla verità io credo che riuscirà utile a più maniere persone: mi sarei tenuto dal pubblicarlo ove avessi pensato il contrario.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della leva militare, o che si arruolano volontariamente.

Alla leva ed agli arruolamenti volontari si procede secondo le disposizioni di questa legge.

Un regolamento approvato con decreto reale stabilirà le norme da seguirsi nell'esecuzione (1).

Qualunque legge o regolamento anteriore sul reclutamento dell'esercito è abrogato.

Art. 2.

Sono esclusi dal servizio militare, e non possono per alcun titolo far parte dell'esercito:

I condannati ai lavori forzati.

I condannati alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli di reati definiti nel libro secondo del codice penale al titolo 2°; al titolo 3°, capo 1°, sezione 8°,

(1) Con R. Decreto 31 marzo 1855, n° 877, fu approvato il Regolamento sul reclutamento dell'esercito, cui tenner dietro le appendici sanzionate dai RR. Decreti 14 luglio 1856, n° 1736, 29 agosto 1857, n° 2471 e 5 ottobre 1862, n° 865. Coi RR. Decreti poi 24 agosto 1865 n° 2464, 6 ottobre 1868 n° 4649 e 10 gennaio 1869 n° 4808, vennero modificati, col primo la statura degli uomini di cavalleria e cogli altri l'elenco delle infermità, ed imperfezioni esimenti dal servizio militare.

e capo 2°, sezione 1ª; al titolo 4°; al titolo 7°, art. 435, 438 e 439; al titolo 8°, art. 441, 442, 443 e 444; al titolo 9°, art. 530 e 531; al titolo 10°, capo 2°. *

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati puonno egualmente essere esclusi da far parte dell'esercito per decisione del ministro di guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

* *L'enumerazione dei reati che producono l'esclusione dal servizio contenuta in questo articolo, non corrisponde allo stato attuale della legislazione penale della maggior parte del Regno: perocchè il Codice penale del 1859, non ha solamente fatta una distribuzione delle materie diversa da quella su cui era formato il codice del 1839, in vigore quando fu fatta la legge sul reclutamento dell'esercito, ma ha pure cancellato dalla classe dei reati alcuni fatti che erano colpiti di pena nel codice del 1839, ed ha sancite pene correzionali per altri reati che erano puniti di pene criminali. Presentemente i reati che escludono dal servizio militare sono quelli che cadono sotto le sanzioni delle seguenti disposizioni del detto codice penale del 1859.*

Libro 2°, Titolo 1°, Capo 1°. — Reati contro la sicurezza interna dello Stato.

Id. Id. Capo 2°. — Reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

Id. Titolo 3°, Capo 2°. — Sezione 1ª, sottrazioni commesse da pubblici ufficiali e depositari pubblici.

Id. id. Capo 3°. — Sezione 7ª. Rottura di sigilli e sottrazioni in luoghi di pubblico deposito.

Id. Titolo 4°. — Reati di falsa moneta, falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato e carte di pubblico credito equivalenti a monete, falsificazioni di sigilli dello Stato, punzoni, bolli ed impronti, falso in atti pubblici e scritture di commercio, scritture private, passaporti, fogli di via, certificati, false testimonianze o perizie, falso giuramento e calunnia.

Libro 2°, Titolo 7°, Articoli 422, 424 e 425. — Eccitamento alla prostituzione ed alla corruzione di persone minorenni per opera degli ascendenti, tutori, curatori ed altre persone incaricate di sorvegliarne la condotta, o della moglie per opera del marito, e libidine contro natura.

Id. Titolo 8°, Capo 1° — Associazione di malfattori.

Id. Titolo 9°, Capo 2°, Art. 489, 491. — Stupro violento.

Id. Titolo 10°, Capo 2° — Grassazioni, estorsioni, rapine, furti, appropriazioni indebite, incendio, saccheggio, sommersione volontaria di bastimenti, navi, ponti, mulini, battelli, distruzione d'argini, dighe ed altri ripari di fiumi e torrenti, rottura di strade ferrate, abbruciamento o distruzione volontaria di pubblici registri, atti o documenti, effetti di commercio o di banca, saccheggio o guasti di mercanzia alle case mobili commesso con violenza ed in unione a banda di più persone.

In quanto poi alle provincie della Toscana, della Venezia e di Mantova, ove non è in vigore il codice penale del 1859, coloro che vennero condannati dai rispettivi tribunali per gli stessi reati e con pene corrispondenti sono esclusi dal far parte dell'esercito per decisione del ministro della guerra.

Art. 3.

Non sono ammessi a far parte dell'esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

TITOLO SECONDO

DELLA LEVA.

CAPO I.

DELLE PERSONE SOGGETTE ALLA LEVA E DELLE OPERAZIONI PER CUI È MANDATA AD EFFETTO.

Sezione I.

Dell'obbligo di concorrere alla leva e del modo con cui è determinato e ripartito il contingente di ciascuna classe.

Art. 4.

Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, epperciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo primo dell'età loro.

Possono esservi chiamati anche prima quando ne lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 5 (1).

I cittadini dell'isola di Capraja sono per la leva aggregati alla città di Livorno e ne fanno parte (*Legge 8 agosto 1863. N. 1391. art. 12*).

(1) Art. 5 come era nella legge 20 marzo 1854:
I cittadini dell'isola di Capraia sono soggetti soltanto alla leva di mare.
Questo articolo prima della legge 8 agosto 1863 era stato già abrogato dall'articolo 150 della legge organica sulla leva di mare del 28 luglio 1861 n° 305. — Vedi art. 100 del testo.

Art. 6.

Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 4 può essere ammesso a pubblico uffizio, se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di avere chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Art. 7.

Il cittadino soggetto alla leva non può conseguire passaporto per l'estero, se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento mentovato nell'art. 1.

Art. 8.

Il contingente d'uomini che ciascuna leva debbe somministrare per mantenere a numero l'esercito ed il corpo real navi *(Corpo reale fanteria marina)* (1) è per ciascun anno determinato con legge.

Art. 9.

Il ripartimento fra le provincie *(fra i circondari)* (2) del contingente determinato dalla legge è fatto per decreto reale in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.

Art. 10 (3).

Il contingente assegnato a ciascun circondario è dal pre-

(1) Con R. Decreto 21 marzo 1861, n° 4823, il corpo real navi prese la denominazione di Corpo Fanteria Reale Marina, e con altro R. Decreto 21 dicembre 1867, n° 4166, quella di Corpo Reale Fanteria Marina.

(2) Dopo la pubblicazione della legge provinciale e comunale del 23 ottobre 1859, n° 3702, la leva si eseguisce per circondari all'infuori delle provincie della Venezia e di Mantova ove la circoscrizione territoriale non essendo variata, la leva si fa per provincia.

(3) Art. 10 come era nella legge del 20 marzo 1854:

Il contingente assegnato a ciascuna provincia è dall'intendente ripartito fra mandamenti di cui essa si compone in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione d'ogni mandamento. Le città che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

fetto o sotto-prefetto ripartito fra i mandamenti, di cui esso si compone, in proporzione del numero degli inscritti nelle liste di estrazione di ogni mandamento. Salva la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento. (*Legge del 24 agosto 1862. N. 767*) (1).

Art. 11.

L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degl' individui al servizio militare.

Sezione II.

Delle persone incaricate delle operazioni della leva.

Art. 12.

Il ministro della guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

La direzione di queste operazioni è, nelle provincie *(nei circondari)* (2), affidata agli intendenti *(prefetti o sotto-prefetti)* (3).

Art. 13.

Le operazioni di leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili, in conformità del seguente art. 14, sono attribuite in ciascuna provincia *(ciascun circondario)* (2) ad un consiglio di leva.

Art. 14.

Spetta ai tribunali civili:

1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

(1) Nelle provincie della Venezia e di Mantova la ripartizione del contingente si fa per provincia: in esse il distretto tiene luogo di mandamento.

(2) Vedi nota (2) all'articolo 9.

(3) Con R. Decreto 9 ottobre 1861 N. 250 furono mutati i nomi d'intendenti generali e di governatori ai capi delle provincie denominandoli prefetti, e quello d'intendenti, ai capi di circondario nell'altro di sotto-prefetti

2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età ;

3° Pronunziare su contesi diritti civili o di figliazione.

Art. 15 (1).

In ogni provincia *(circondario)* (2) un *(ff. di)* commissario di leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione dell'intendente *(prefetto o sotto-prefetto)* (3) le varie incumbenze relative alla leva. — Ve ne saranno due in quei circondari che contano una popolazione superiore a 250,000 abitanti. (4).

Il capoverso di questo articolo 15 conteneva il modo di nomina dei commissarii e fu abrogato dalla Legge del 29 marzo 1865, N. 2222, con i seguenti articoli:

Art. 1. Le funzioni di commissario di leva saranno disimpegnate da impiegati di segreteria delle prefetture e sotto-prefetture da nominarsi dal ministro dell'interno sulla proposta dei rispettivi prefetti o sotto-prefetti, ai quali, oltre lo stipendio del loro uffizio, sarà corrisposta un'indennità da L. 200 a 300.

In nessun caso potrà essere aumentato l'organico delle prefetture e delle sotto-prefetture pel disimpegno di queste funzioni.

Art. 2. Ai predetti funzionari è inoltre accordata l'indennità di lire 35 per ciascun mandamento (5) in cui dovranno trasferirsi in occasione dell'estrazione a sorte.

Art. 16.

Il consiglio di leva è presieduto dall'intendente della provincia *(prefetto o sotto-prefetto del circondario)* (6) o dal

(1) Art. 15 come era nella legge del 20 marzo 1854 :

In ogni provincia un commissario di leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione dell'intendente le varie incumbenze relative alla leva.

Il commissario di leva è nominato dal Re, sulla proposta del Ministro dell'interno, previo concerto col Ministro della Guerra

(2) Vedi nota (2) all' art. 9.

(3) Vedi nota (3) all'articolo 12.

(4) Art. 1° della legge 4 agosto 1861, N. 137.

A tenore dell'art. 15 della legge sul reclutamento militare del 20 marzo 1854, in ogni circondario vi sarà un commissario di leva.

Ve ne saranno due in quei circondari che contano una popolazione superiore a 250,000 abitanti.

(5) Vedi nota (1) all'art. 10.

(6) Vedi nota (3) all'art 12 e nota (2) all'art 9.

funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto di due consiglieri provinciali designati preventivamente dallo stesso consiglio provinciale, e di due uffiziali dell'esercito, superiori o capitani delegati dal ministro della guerra.

Il consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del consiglio con voce consultiva il *(ff. di)* commissario di leva (1) ed un uffiziale dei carabinieri reali.

Il consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e se occorre, anche da un medico.

Art. 17.

Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti compreso il presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri, od il meno anziano degli uffiziali presenti.

Art. 18 (2).

I ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva devono porgersi al ministro della guerra nei trenta giorni successivi alla decisione del consiglio, servate le prescrizioni del regolamento di cui all'art. 1.

Il ministro, sentito il parere d'una commissione composta di un uffiziale generale, due uffiziali superiori, e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei consigli di leva *(Legge 24 agosto 1862, N. 767).*

(1) Vedi art. 15.

(2) Art. 18 come era nella legge 20 marzo 1854:

I ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva devono porgersi al Ministro della Guerra nei quindici giorni successivi alla decisione del consiglio ecc. ecc. *come sopra nel testo.*

Sezione III.

Della formazione delle liste di Leva.

Art. 19.

Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'iscrizione.

Art. 20.

Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1° I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante ch'essi giovani dimorino altrove, siano assentati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, ditenuti, o figli di un espatriato, o di un militare in attività di servizio o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

2° I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;

3° I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il loro padre o loro madre abbia altrove domicilio;

4° I giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5° I giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino di loro inscrizione in altro comune;

6° I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

7° I giovani esteri di origine, naturalizzati e domiciliati nel comune;

8° Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva, il comune ov'esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 21.

I giovani domiciliati nel comune, l'epoca della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati per opinione pubblica di età che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere iscritti sulle liste; così pure vi sono iscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre, o dal tutore.

Art. 22.

La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell'art. 19, e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del sindaco pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 23.

Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco dee registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per ommissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art. 24.

Il consiglio delegato (*la Giunta comunale*) (1) esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o iscritti indebita-

(1) Il consiglio delegato per la disposizione contenuta nell'art. 11 della legge provinciale e comunale del 23 ottobre 1859 n° 3702 prese la denominazione di Giunta comunale.

mente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente art. 23, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie.

Art. 25.

Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal sindaco e dai consiglieri che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica all'intendente della provincia (*prefetto o sotto-prefetto del circondario*) (1) nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 26.

Gl'inscritti menzionati nell'art. 21 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta.

Art. 27.

Il sindaco iscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei, o vengano scoperti o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli iscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all'intendente (*prefetto o sotto-prefetto*) (2) sino a quello della verificazione definitiva.

Art. 28.

Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

1° Gli ommessi inquisiti d'essersi sottratti all'iscrizione, ed assolti dai tribunali ordinari;

2° Gli ommessi in leve anteriori, di cui all'art. 35, e

(1) Vedi nota (3) all'art. 12 e nota (2) all'art. 9.
(2) Vedi nota (3) all'art. 12.

quegli altri che siansi presentati spontanei per essere iscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ommessione;

3° Gl'iscritti della leva precedente, di cui all'art. 43.

Art. 29.

Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gl'iscritti di leve anteriori, che a ragione di età o del loro numero d'estrazione avrebbero dovuto far parte del contingente, e si trovano in una delle condizioni infra specificate:

1° Dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nell'art. 94;

2° Cancellati, dispensati (1) o riformati in leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'art. 62;

3° Sospesi alla partenza per infermità od altri motivi;

4° Dichiarati rivedibili dal consiglio di leva od in visita all'estero;

5° Iscritti di leve anteriori che risultino in una delle condizioni previste dagli articoli 60, 63, 79, 100 (*il 100 fu abrogato. Vedi*);

6° Ommessi di leve anteriori, che a tenore dell'art. 168 sono considerati rei d'essersi sottratti alla leva, non che gli ommessi colpevoli del reato definito all'art. 169.

Sezione IV.

Della chiamata alla leva e della convocazione del consiglio in seduta preparatoria.

Art. 30.

L'intendente (*Il prefetto o sotto-prefetto*) (2) provvede affinchè il consiglio di leva si riunisca in seduta preparatoria:

Per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni di estrazione, sia quelle di esame definitivo

(1) Vedi art. 98 e 99.
(2) Vedi nota (3) all'art. 12.

degli iscritti, e sia la riunione del contingente per l'assento; *

E per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.

* *Ora non avviene più la riunione del contingente per l'assento. Vedi art. 68.*

Art. 31.

Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl'iscritti chiamati alla leva.

Art. 32.

L'intendente (*Il prefetto o sotto-prefetto*) (1) fa pubblicare in tutti i comuni della provincia (*del circondario*) (2) l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di leva.

Sezione V.

Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione, e del primo esame degl'iscritti.

Art. 33.

Il (*ff. di*) commissario di leva (3) procede nel capo-luogo del mandamento (4), nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal manifesto, di cui all'articolo 32, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle liste di leva ed all'estrazione.

Un uffiziale, od in mancanza, un maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali assiste il (*ff. di*) commissario di leva (3) in queste operazioni, alle quali debbono pure convenire i sindaci del mandamento (4) coi rispettivi segretari di comunità, gl'inscritti od i loro rappresentanti.

(1) Vedi nota (3) all'art. 12.
(2) Vedi nota (2) all'art. 9.
(3) Vedi art. 15.
(4) Vedi nota (1) all'art. 10.

Art. 34. (1).

Il (*ff. di*) commissario di leva (2) aggiunge sulle liste di ogni comune le iscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl'inscritti marittimi che all'epoca della chiamata della leva risultano:

I numeri 1° e 2° di questo articolo vennero modificati dai seguenti articoli della legge sulla leva di mare del 28 luglio 1861, N. 305.

Art. 4. Sono soggetti alla leva marittima e debbono esser cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato i quali per lo spazio di 24 mesi in qualunque età, o per 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiti, abbiano esercitato la navigazione, la pesca sia costiera che in alto mare ed all'estero, il mestiere di barcaiuolo dei porti e spiagge, o le arti di maestro ed operaio d'ascia e di calafato, ovvero siano stati addetti alle costruzioni navali in ferro.

Sono parimente soggetti alla leva marittima colle stesse condizioni di esercizio, i macchinisti, i fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia denominazione al servizio delle macchine a vapore dei bastimenti addetti alla navigazione marittima.

Tutti questi individui fanno parte della gente di mare e sono iscritti sulle matricole della marineria.

Art. 12. Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe a cui appartengono risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, quando esista la presunzione che siasi compiuto il periodo di esercizio della navigazione o delle arti marittime prescritto dagli articoli 4 e 6 (3).

(1) Art. 34 come era nella legge 20 marzo 1854.

Il commissario di leva aggiunge sulle liste di ogni comune le iscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl'inscritti marittimi, che all'epoca della chiamata della leva risultano:

1° Addetti alla navigazione, e dall'età di sedici anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale.

2° Addetti alle arti di carpentiere e di calafato, e dall'età pure di sedici anni aver lavorato per diciotto mesi negli arsenali, porti o cantieri dello Stato, sì militari che mercantili.

(2) Vedi art. 15.

(3) Art. 6 della legge 28 luglio 1861 sulla leva di mare. N. 305:

Il tempo di esercizio delle varie arti o professioni marittime che danno diritto all'iscrizione sulle matricole della gente di mare, potrà essere cumulato allo scopo di far parte della leva di mare.

Art. 118. Gl'individui arruolati per la leva straordinaria restano definitivamente assegnati alla leva di mare, e dovranno essere esenti da quella di terra.

È applicata agli inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa accordata coll'art. 113 (1) ai militari in congedo illimitato allorchè, venendo chiamata sotto le armi la loro classe, si trovano nei casi ivi specificati.

Art. 35.

Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna ommissione, e sulle osservazioni dei sindaci e degli iscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal (*ff. di*) commissario di leva (2) e dai sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi.

Art. 36.

Il (*ff. di*) commissario di leva (2) compila quindi la lista d'estrazione del mandamento (3), e vi appone una numerazione progressiva.

Art. 37.

I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista di cui all'art. 29, nell'ordine stabilito dall'art. 44, e sono perciò esclusi dall'estrazione.

(1) Art. 113 della legge 28 luglio 1861 sulla leva di mare:

In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che si trovassero imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero (escluse le barche da pesca) s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata, purchè non giungano in un porto o rada dello Stato prima del congedo della loro classe.

Gli assenti in navigazione appartenenti ad una classe stata richiamata sotto le armi potranno al loro ritorno essere obbligati a servire per un tempo corrispondente a quello per cui avrebbero servito se si fossero trovati presenti.

Quelli che al tempo di tali chiamate fossero imbarcati sopra barche da pesca all'estero otterranno un congruo tempo per ripatriare.

(2) Vedi art. 15.

(3) Vedi nota (1) all'art. 10.

Art. 38.

Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti iscritti sulle liste di leva, e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal *(ff. di)* commissario di leva (1) in vista dell'adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse.

Art. 39.

Nei mandamenti (2) composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

Gl'inscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza, l'estrazione è fatta dal padre, o dal sindaco.

Art. 40.

Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'inscritto estraente.

Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 41.

Durante l'estrazione il *(ff. di)* commissario di leva (1) si accerta della identità degli estraenti.

Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse.

Art. 42.

L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti (2) in cui per un considerevole numero d'iscritti si rendesse impossibile il compiere

(1) Vedi art. 15.
(2) Vedi nota (1) all'art. 10.

in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purchè al termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale.

Art. 43.

Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli iscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura leva.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 44.

Coloro che si trovano in capo di lista, come designati in leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe.

Art. 45.

Il *(ff. di)* commissario di leva (1) legge per intiero a chiara voce la lista d'estrazione.

Art. 46.

Terminata l'estrazione, il *(ff. di)* commissario di leva (1) procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli iscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

Gl'iscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credono di avere a riforma, esenzione o dispensa *(non v'è più dispensa di sorta. Vedi art. 98, 99 e 100)*.

Questi diritti, e tutti i richiami ed eccezioni per parte

(1) Vedi art. 15.

dei sindaci, degli iscritti e dei loro rappresentanti, sono menzionati nella lista d'estrazione.

Art. 47.

Il *(ff. di)* commissario di leva (1) dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità, che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità saranno descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.

Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gl'iscritti sono rimandati alla decisione del consiglio.

Art. 48.

I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente art. 47, sono rimandati all'esame del consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma.

Art. 49.

Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate o maliziosamente procurate, il *(ff. di)* commissario di leva (1) ne fa risultare sulla lista di estrazione affinchè il consiglio vi provveda in conformità della legge.

Art. 50.

Il *(ff. di)* commissario di leva (1) dichiara inabili al servizio gli iscritti di statura inferiore a quella prevista dall'art. 78, e rimanda gl'iscritti della statura accennata nello art. 81 al consiglio di leva, il quale pronunzierà il rinvio dei medesimi alla prima ventura leva, qualora in ragione del loro numero dovessero far parte del contingente.

(1) Vedi art. 15.

Art. 51.

Le decisioni del *(ff. di)* commissario di leva (1) alle quali ricusasse d'aderire l'uffiziale dei carabinieri reali assistente all'operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l'iscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del consiglio di leva.

Art. 52.

Immediatamente dopo l'esame degli iscritti di un mandamento (2), il *(ff. di)* commissario di leva (1) fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun iscritto e la sottoscrive unitamente ai sindaci dello stesso mandamento (2).

Art. 53.

Gl'iscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al consiglio, qualora abbiano riclami a proporre intorno alle seguìte operazioni di leva, e dell'obbligo di presentarsi che incumbe sia a coloro che furono rimandati alla decisione del consiglio medesimo, sia a tutti quegli altri che richiedono esenzione, dispensa (3) o riforma.

Sezione VI.

Dell'esame definitivo e della designazione.

Art. 54.

Le amministrazioni delle città, capi-luogo di provincia *(circondario)* (4), provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessori relativi per la riunione dei consigli di leva.

(1) Vedi art. 15.
(2) Vedi nota (1) all'art. 10.
(3) Vedi art. 98, 99 e 100
(4) Vedi nota (2) all'art. 2.

Art. 55.

Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i sindaci assistiti dai segretari comunali, nell'interesse dei loro amministrati, come pure tutti gl'iscritti che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi al consiglio, ovvero intendono di far valere ragioni di riclamo o diritti ad esenzione, riforma o dispensa. (1)

Soltanto per le domande di esenzione o di dispensa (1) è in facoltà degli iscritti di farsi rappresentare.

Il consiglio di leva considera come presenti coloro che non intervengono o non si fanno rappresentare.

Art. 56.

All'aprirsi della prima seduta del consiglio il *(ff. di)* di commissario di leva (2) presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento (3) corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

Al consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del *(ff. di)* commissario di leva (2).

Art. 57.

Il consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo di tutti gl'iscritti che ebbero l'ordine di presentarsi, o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami.

Art. 58.

Il consiglio procede dapprima all'esame degli iscritti che domandano riforma, dispensa (1) od esenzione.

Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2 e 3.

Nei casi di riforma procede all'esame personale degli iscritti

(1) Vedi art. 98, 99 e 100.
(2) Vedi art. 15.
(3) Vedi nota (1) all'art. 10.

in presenza del sindaco per mezzo dei medici e chirurghi chiamati alla seduta.

I casi di dispensa (1) e di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune, e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione o dispensa, (1) il consiglio gli concede dilazioni a presentarsi sino alle operazioni completive.

Art. 59.

Tutti gli altri iscritti sono designabili, e la loro designazione è fatta dal consiglio secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione.

Art. 60.

Gl'inscritti designati che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima del chiudimento della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che negli anni successivi il consiglio di leva abbia deciso essersi da essi soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero essere trascorso il termine stabilito pel rinvio d'anno in anno alle venture leve.

Art. 61.

Sono senza più designati i giovani sottrattisi all'iscrizione, scontata nei casi preveduti dall'articolo 169 la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli articoli 172, 173.

Art. 62.

Gl'iscritti che siano cancellati dalle liste di leva, riformati o

(1) Vedi art. 98, 99 e 100.

esentati definitivamente o dispensati (1), non vanno più soggetti a designazione, se non è che venga posteriormente a risultare essersi le cancellazioni, le riforme, esenzioni o dispense (1) ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'articolo 173.

Art. 63.

Allora quando iscritti designati per far parte del contingente nei dieci giorni posteriori alla designazione porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalità di loro designazione, per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di dritti civili o di figliazione, si sospenderà ogni decisione a loro riguardo sino all'emanazione del giudizio.

Qualora la sentenza venga protratta oltre il termine assegnato per le operazioni completive della leva in corso, i reclami sono suppliti con ulteriori designazioni, ed occorrendo, mandati iscrivere in capo lista della prima ventura leva in dipendenza del profferto giudizio.

Art. 64.

Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via d'urgenza, dal tribunale della provincia *(del circondario)* (2) in cui siede il consiglio di leva, in contraddittorio dell'intendente della provincia *(del prefetto o sotto-prefetto del circondario)* (3), salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello. L'intendente *(prefetto o sotto-prefetto)* (4) è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato.

Art. 65.

I renitenti assentati dopo il discarico finale dell'ultima leva precedente computano sul contingente della leva in corso.

(1) Vedi art. 98 e 99.
(2) Vedi nota (2) all'art. 9.
(3) Vedi nota (3) all'art. 12 e nota (2) all'art. 9.
(4) Vedi nota (3) all'art. 12.

Art. 66.

Il consiglio di leva, compito l'esame degli iscritti, compila per ogni mandamento (1) la lista dei designati a formare il contingente. *(Circa il valore della parola* designati *vedi art. 71).*

Attualmente per la modificazione avvenuta nell'articolo 68 (vedi) la compilazione della lista dei designati si fa man mano che gli inscritti vengono sottoposti all'esame ed all'assento.

Art. 67.

La lista di designazione compilata a termini del precedente articolo 66 è dal consiglio presa ad esame in altra seduta *, nella quale egli statuisce definitivamente sopra l'idoneità di ogni designato pel contingente, non che in ordine a quelli da cui vengano allegate infermità ostanti al loro immediato assento.

Egli rimpiazza con nuove designazioni i presunti renitenti e gli iscritti che furono rimandati come rivedibili per le operazioni completive, od alla prima ventura leva.

Ammette gli scambi di numero e le surrogazioni, e pronuncia la liberazione *(affrancazione dal servizio militare. Vedi capo III sezione II)* in conformità della legge.

* *Per la modificazione avvenuta nell'articolo 68 (vedi) gli inscritti esaminati dovendo essere, se trovati idonei al servizio, immediatamente assentati, il consiglio di leva non ha più facoltà di rivedere, in altra seduta, le sue decisioni d'idoneità dei designati.*

Art. 68. (2)

Gl' inscritti che a tenore della legge sul reclutamento del 20 marzo 1854 devono far parte del contingente di prima

(1) Vedi nota (2) all'art. 10.

(2) Art. 68 come era nella legge 20 marzo 1854:

Gli inscritti designati, riconosciuti idonei, coloro che fecero scambio di numero ed i surrogati, sono sottoposti all'assento dopo questa seduta.

e di seconda categoria (1), saranno assentati immediatamente dopo l'esame definitivo.

I giovani componenti la prima categoria subito dopo l'assento saranno diretti a destinazione (*Articolo 1° della legge 24 agosto 1862, N. 767*).

Art. 69.

Il superiore in grado, ed a parità di grado il più anziano fra gli uffiziali membri del consiglio, forma l'elenco del contingente della provincia *(del circondario)* (2) diviso in due categorie nelle proporzioni stabilite da apposito decreto reale *.

La prima comprende gl' iscritti destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del governo.

* *Per la modificazione avvenuta nell'articolo 71 (vedi) la seconda categoria non è più determinata per decreto reale.*

Art. 70.

Gl'iscritti di cui agli articoli 172, 173, gli assoldati anziani e gli assoldati, * i surrogati ordinari ed i designati per iscambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente mandamentale (3).

Gli iscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell'ordine, secondo il quale si trovano posti sulla lista d'estrazione.

* *Siccome gli* assoldati anziani e gli assoldati *rappresentavano esattamente il numero di coloro che si liberavano dal servizio militare nel modo prescritto dalla legge all'articolo 114 (4), così essi calcolavano numericamente nel contingente e valeva in fondo lo stesso che dire i* liberati; *oggi sono gli* affrancati *dal servizio militare che vengono computati nel contingente.*

(1) Beninteso colle modificazioni arrecate all'art. 71, relative alla seconda categoria, dalla legge 13 luglio 1857, n° 2261.

(2) Vedi nota (2) all'art. 9.

(3) Vedi nota (1) all'art. 10.

(4) Vedi art. 114 riportato in nota a pag. 49.

Art. 71.

Tutti i rimanenti iscritti designati * pel contingente sono descritti nella seconda categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione.

I capi lista però, di cui all'art. 29, numeri 1, 3, 4, 5, sono descritti nella prima o nella seconda categoria, secondo il numero loro toccato in sorte nell'estrazione cui presero parte.

* *Resta in vigore anche attualmente quest'articolo, solo la parola* designati *ha un più ampio significato ed indica tutti coloro che, non esentati nè riformati, ecc. ecc., sono giudicati idonei al servizio militare, e ciò in virtù dei seguenti articoli della legge 13 luglio 1857, N. 2261.*

Art. 2. Gli inscritti non assegnati alla 1ª categoria nè rimandati ad altra leva, riformati, esentati, dispensati (1), liberati (*affrancati*) (2), o che non hanno surrogato con surrogazione ordinaria, formano il contingente di 2ª categoria.

I surrogati di fratello sono assegnati a quella categoria cui per ragione del numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art 3. I militari della 2ª categoria possono soltanto per legge essere astretti a passare alla prima.

È però in facoltà del Governo di supplire ad ogni leva, e per mandamento (3), gli uomini della 1ª categoria riformati sotto le armi per infermità, o difetti preesistenti all'incorporazione, col far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della 2ª, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Questa facoltà non ha più luogo dopo la dichiarazione di discarico finale della leva.

Art. 72.

Il consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere alle incumbenze che

(1) Vedi art. 98 e 99.
(2) Vedi capo III, sezione II.
(3) Vedi nota (1) all'art. 10.

gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questa sezione.

Art. 73 (1).

I giovani componenti la prima categoria subito dopo lo assento saranno diretti a destinazione. — (*Capoverso dell'articolo 1 della legge 24 agosto 1862, N. 767. Vedi art. 68*).

Quelli, che senza legittimo impedimento non si presentano alla riunione del contingente, * sono dichiarati disertori.

* *D'oggi in poi secondo il R. Decreto 13 novembre 1870, N. 6026, il contingente man mano va a raccogliersi al capoluogo del Distretto militare.*

Sezione VII.

Delle operazioni completive.

Art. 74.

Il consiglio di leva compie a tutte le operazioni che fossero state protratte, e fornito che abbia l'intiero contingente, chiude la lista dei designati * e compila l'elenco degli iscritti rimandati alla prima ventura leva.

* *Circa il valore della parola* designati, *vedi il precedente articolo 71.*

Art. 75.

Sulla proposta dei presidenti dei consigli, il Ministro della guerra provvede per la cancellazione dai ruoli e l'annullazione dell'assento di coloro che risultino in eccedenza dello stabilito contingente, siano essi iscritti, o siano designati per iscambio di numero o come surrogati.

(1) Art. 73 come era nella legge 20 marzo 1854:

Tutti i giovani componenti la prima categoria saranno chiamati al capo-luogo della provincia nel giorno che verrà indicato dal Ministro della Guerra per essere diretti a destinazione.

Quelli, che senza legittimo impedimento non si presentano alla riunione del contingente, sono dichiarati disertori.

Rimane in vigore solo la procedura di questo articolo, essendone in virtù della legge 13 luglio 1857 variata la sostanza (Vedi precedente art. 71). Ora tutti gl'inscritti non riformati, non esentati, ecc., ecc. eccedenti il contingente di 1ª categoria, sulla proposta dei presidenti dei consigli di leva sono per ordine del Ministro della guerra passati alla 2ª categoria.

Art. 76.

Qualora in qualche provincia *(circondario)* (1) non siasi potuto compiere nel tempo prefisso a tutte le operazioni della leva, l'intendente *(il prefetto o sotto-prefetto)* (2) ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga.

Art. 77 (3).

Terminate tutte le operazioni di leva ed avuta l'autorizzazione del ministro della guerra, gl'intendenti *(i prefetti o sotto prefetti)* (2) fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale.

Il rimanente di questo articolo venne modificato dall'art. 3º della legge 13 luglio 1857 che fu riportato all'articolo precedente 71, in virtù del quale potendo il Governo finchè non sia dato il discarico finale far passare dalla 2ª alla 1ª categoria quanti uomini occorrono per completarla, è naturale che il circondario resti sciolto da ogni ulteriore obbligazione ancorchè non abbia potuto somministrare l'intiero contingente di 1ª.

(1) Vedi nota (2) all'art. 9.
(2) Vedi nota (3) all'art. 12.
(3) Art. 77 come era nella legge 20 marzo 1854:
Terminate tutte le operazioni di leva ed avuta l'autorizzazione del Ministro della Guerra, gl'intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dopo la quale i rimanenti designabili sulle liste di estrazione rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione, ancorchè la provincia non abbia potuto somministrare l'intiero contingente che le fu assegnato secondo l'art. 9, a meno che per legge sia prescritta una leva straordinaria.

CAPO II.

DEI MOTIVI PER CUI SI FA LUOGO A RIFORMA, ESENZIONE O DISPENSA.

SEZIONE I.

Delle riforme.

Art. 78.

Sono riformati gl'iscritti che per infermità, o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri.

Art. 79.

Gli iscritti designati * che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati all'ultima seduta del consiglio, e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, alla quale epoca risultando tuttavia inabili, sono definitivamente riformati.

* *Circa il valore della parola* designati *vedi l'antecedente articolo 71.*

Art. 80.

Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del consiglio di mandare l'iscritto ad un ospedale militare.

Art. 81.

Gli iscritti da cui si abbia o si superi la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non siasi raggiunta quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e non avendola neppure a quell'epoca raggiunta, debbono essere riformati dal consiglio.

Art. 82.

Gli iscritti residenti all' estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal capo-luogo della provincia *(del circondario)* (1) a cui appartengono, facendone domanda all'intendente *(al prefetto o sotto-prefetto)* (2) tra l'epoca della chiamata alla leva e quella fissata per la prima seduta ordinaria del consiglio, puonno essere autorizzati dal ministro della guerra a far valere i loro dritti a riforma innanzi alla regia legazione od ai regi consolati più vicini.

Art. 83.

Gli iscritti, di cui all' articolo precedente, qualora siano idonei e designati * devono presentarsi al consiglio di leva prima che proceda al chiudimento delle sue operazioni.

Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all' esame del consiglio.

* *Circa il valore che ha oggi la parola* designati, *vedi pre cedente articolo 71.*

Art. 84.

Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

Art. 85.

Il consiglio di leva rilascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

(1) Vedi nota (2) all'art. 9.
(2) Vedi nota (3) all'art. 12

Sezione II.

Delle esenzioni.

Art. 86. (1).

Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'inscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio maschio;

2° Unico figlio, o figlio primogenito, od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

3° Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell'art. 93.

L'esenzione contemplata *(in questo numero 3)* è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano, o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 93;

(1) Art. 86 come era nella legge 20 marzo 1854:

Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno d'età;

2° Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nelli numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 93;

3° Unico figlio, o figlio primogenito, od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

4° Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate al N. 2;

5° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvochè all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

Le esenzioni, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata la esenzione.

4° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

Le esenzioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione (*Legge 13 luglio 1857, N. 2261 e Legge 24 agosto 1862, N. 767*).

Art. 87. (1)

È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

1° Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 112 * e non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, ** di assoldato anziano o di assoldato, *** di surrogato ordinario o di designato per iscambio di numero, o di volontario, nel caso previsto dall'articolo 156;

2° Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario o per punizione in un corpo disciplinare (*Legge 24 agosto 1862, N. 767, rettificata dalla Legge 14 agosto 1870, N. 5797*).

* *L'articolo 112 (vedi art. 112 riportato in nota a pagina 48) fu abolito dalla legge 7 luglio 1866 insieme alle altre disposizioni relative alla liberazione ed all'assoldamento, ma con-*

(1) Art. 87 come era nella legge 20 marzo 1854.

È parimente esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

1° Non risulti nelle condizioni definite nell'art. 112, e non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per iscambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'art. 156;

2° Non sia addetto al corpo reale equipaggi nella qualità di marinaio di rinforzo o di supplemento in tempo di pace;

3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario o per punizione in un corpo disciplinare;

4° Non sia assentato come renitente o per disposizione penale.

tinua ad essere in vigore l'esclusione qui stabilita per gli operai indicati in quello articolo, cioè i capi-sarti, i capi-calzolai, i capi-sellai ed i vivandieri.

** *Colla legge 7 luglio 1866 scomparvero gli affidati qui indicati (vedi capo III, sezione II).*

*** *Vi sono ancora nell'esercito gli* assoldati anziani *e gli* assoldati *coll'antico sistema della legge 1854 e però questa esclusione si manterrà in vigore fino a che ve ne saranno. Invece i* **RIASSOLDATI CON PREMIO** *non sono compresi nella suddetta esclusione e ciò in virtù del seguente articolo della Legge 7 luglio 1866, N. 3062.*

Art. 11. Il militare riassoldato nei modi della presente legge, conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal militare servizio.

Art. 88. (1)

E pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2° Morto mentre era sotto le armi;

3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi ora espressi non avrà luogo qualora il fratello servisse in qualità di assoldato anziano o di

(1) Art. 88 comè era nella legge 20 marzo 1854:

E pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;

3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di assentato per iscambio di numero.

assoldato, * di surrogato ordinario, o di assentato per iscambio di numero *(Legge 24 agosto 1862, N. 767).*

* I RIASSOLDATI CON PREMIO *non sono compresi in questa esclusione. Vedi articolo 87.*

Art. 89.

Le esenzioni, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, puonno essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi.

Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate da iscritti aventi diritto a profittarne, quand'anche riformati o dispensati, purchè siano tuttora vivi.

A questo articolo della legge 20 marzo 1854 va aggiunto il seguente articolo della legge 13 luglio 1857, N. 2261:

Art. 6. La disposizione contenuta nell'alinea dell'art. 89 di detta legge 20 marzo 1854, non è applicabile quando trattisi di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 dell'art. 86 della stessa legge *(ora numeri 2 e 3 dopo le modificazioni. Vedi art. 86).*

Art. 90.

Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione:

1° I capi di lista rimandati alla prima ventura leva pei motivi espressi negli articoli 79 e 81;

2° Gli ommessi e gli aggiunti, di cui all'art. 28, purchè il diritto ad esenzione loro competesse all'epoca della chiamata della loro classe.

Art. 91.

Non possono conseguire l'esenzione;

1° Gli spurii e coloro a cui si applichi l'articolo 172 del codice civile *(Art. 180 del nuovo codice civile);*

2° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 92.

I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 93. (1)

Nello stabilire il diritto di un inscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia;

1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili al lavoro proficuo;

4° Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione *(Legge 24 agosto 1862, N. 767)*.

(1) Art. 93 come era nella legge 20 marzo 1854:

Nello stabilire il diritto di un inscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non puonno reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili al lavoro proficuo;

4° Quelli che condannati ai lavori forzati siano ditenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.

La circostanza definita nel n° 3 non è presa in considerazione dal consiglio se fin dal primo esame di cui all'art. 46 non è esibito al commissario di leva un ordinato di notorietà del consiglio delegato dal quale la medesima consti.

Art. 94.

Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del codice civile (1); cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione.

Art. 95. (2)

Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento.

In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione dell'articolò 87 *(Legge 24 agosto 1862, N. 767, rettificata dalla legge 14 agosto 1870, N. 5797).*

(1) Nelle provincie Venete e di Mantova, ove non è in vigore il codice civile del regno d'Italia, si è provveduto e si provvederà ogni anno, finchè non vi sarà pubblicato il detto codice, nella legge di leva annuale nel modo contenuto nei due articoli seguenti:

Art. 5. Per gli effetti dell'art. 94 della citata legge 20 marzo 1854 si avranno per questa leva, come non esistenti temporaneamente in famiglia, gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

Art. 6. L'assenza di cui nel precedente art 5 dovrà essere comprovata con certificato della giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede. *Legge 15 agosto 1867, n° 3847 sulla classe 1846, legge 28 agosto 1868, n° 4557 sulla classe 1847, legge 21 giugno 1869, n° 5127 sulla classe 1848, legge 14 agosto 1870, n° 5796 sulla classe 1849.*

(2) Art. 95 come era nella legge 20 marzo 1854:

Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia assentato.

In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione dell'art. 87.

Art. 96. (1)

Il sotto-uffiziale, caporale o soldato ascritto all'esercito od al corpo di fanteria di marina (2) ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando, per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'assento, risulti:

1° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età;

3° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell'art. 93;

4° Unico figlio maschio, od in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

5° Primogenito d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Per l'applicazione di quest'articolo non saranno considerati in famiglia gl'individui della medesima affetti dalle malattie enunciate dall'art. 93, nè la madre passata a seconde nozze quando abbia vivente il marito (*Legge 24 agosto 1862, N. 767*).

Art. 97.

Non possono aspirare al favore *(Oggi* diritto. *Vedi art. 96)* concesso dall' articolo precedente i surrogati ordinari, gli scambi di numero, gli assoldati e gli assoldati anziani.

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 127.

(1) Art. 96 come era nella legge 20 marzo 1854:

Il sott'uffiziale, caporale o soldato ascritto all'esercitò od al corpo real navi, può in via di grazia, e in tempo di pace ottenere dal Re l'assoluto congedo quando per eventi sovraggiunti in famiglia posteriormente all'assento risulti:

1° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni;

2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età;

3° Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;

4° Unico figlio maschio, ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

5° Primogenito d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

(2) Vedi nota (1) all'art. 8.

SEZIONE III.

Delle dispense.

Art. 98. (1)

Sono abrogati gli articoli 98 e 99 della legge 20 marzo 1854, N. 1676, salvi però gli effetti dell'articolo 99, per coloro che abbiano già goduto della dispensa accordata dal primo dei detti articoli nelle leve anteriori alla pubblicazione della presente legge (*articolo unico della Legge 27 maggio 1869, N. 5097*).

Art. 99.

Sebbene questo articolo sia abrogato dalla legge 27 maggio 1869, tuttavia in virtù della stessa legge (Vedi Art. 98) rimarrà in vigore finchè vi saranno chierici dispensati della classe 1847 e delle classi antecedenti.

Gli individui, di cui al precedente articolo 98, qualora designati non conseguiscano uno degli ordini maggiori, se alunni di cui al n° 1, e la necessaria abilitazione all'esercizio del loro ministero, se aspiranti, di cui al n° 2, gli uni e gli altri prima di aver compito l'età di 26 anni debbono assentarsi per la ferma determinata dall' articolo 159 senza però computare un' altra volta nel contingente.

(1) Art. 98 come era nella legge 20 marzo 1854:

Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente, ristrettivamente alla proporzione nel presente articolo determinata, gl'inscritti che siano:

1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiamati anteriormente alla estrazione dai vescovi di loro diocesi;

2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunioni religiose tollerate nello Stato, richiamati come nel precedente numero dai superiori della loro confessione.

Per la dispensa degli alunni contemplati nel n° 1, i vescovi potranno richiamare un numero d'inscritti in proporzione d'un alunno sopra una popolazione di ventimila abitanti delle rispettive loro diocesi.

Quando poi la popolazione della diocesi o non ascenda a questo numero, o superandolo vi rimanga una frazione eccedente, basterà per richiamare l'alunno un numero anche minore di abitanti, purchè questo oltrepassi li dieci mila.

Per la dispensa degli aspiranti contemplati nel n° 2, il numero verrà in ciascun anno determinato con decreto reale da emanare sulla proposta del Ministro dell'interno, e dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Gli inscritti indicati nei due numeri di quest'articolo ed ammessi a dispensa saranno numericamente collocati in deduzione del contingente del rispettivo mandamento, ognorachè pel loro numero di estrazione siano compresi tra i designati.

Fra un mese dal giorno in cui desistono dall'impresa carricra, essi debbono farne espressa dichiarazione al sindaco del comune cui per ragione di leva appartengono, e trasmettere la stessa dichiarazione nel termine di altri quindici giorni all'intendente della provincia (*prefetto o sotto prefetto del circondario*) (1).

Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi alla leva, e soggiacciono al disposto dell'art. 163, ed alle pene comminate dall'art. 169.

Art. 100. (2)

Sono abrogati gli articoli 5 e 100 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell' esercito (*Legge 28 luglio 1861 n. 305 sulla leva di mare. Art. 150*).

Art. 101.

Sono considerati aver soddisfatto all'obbligo della leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento (3) gl'inscritti designati a far parte del contingente, i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito, o nell'armata di mare, o vi servano in virtù di regio decreto.

Spetta ai medesimi l'obbligo di compiere in ogni caso la ferma prescritta dalla legge.

Art. 102.

Gli allievi, non uffiziali della reale accademia militare* e del reale collegio di marina, gli abitanti della porzione della borgata di S. Remy incaricati espressamente di prestar soccorso ed assistenza ai viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono essere compresi nella prima categoria, sono

(1) Vedi nota (3) all'art. 12 e nota (2) all'art. 9.

(2) Art. 100 come era nella legge 20 marzo 1854.

Gli inscritti marittimi provvisori designati, che, essendo per navigazione assenti dallo Stato in occasione della leva a cui appartengono, non comprovino al consiglio di leva d'essere nelle condizioni volute dall'art 34, sono dispensati provvisoriamente e rimandati alla seduta per le operazioni completive, e quando sia neccessario da una ad altra leva sino a quella dell'anno in cui compiono il vigesimo quinto di loro età; dopo il quale termine non comprovando il diritto alla dispensa, e non sottoponendosi all'assento, sono dichiarati renitenti.

(3) Vedi nota (1) all'art. 10.

provveduti di congedo illimitato, con obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza.

* *Gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare di fanteria e cavalleria giunti a 17 anni prendono la ferma d'ordinanza (1) e quando per la loro età concorrono alla leva, vengono compresi nella disposizione dell'articolo precedente 101.*

CAPO III.

DEI MODI IN CUI GL'INSCRITTI POSSONO ESONERARSI DAL SERVIZIO.

SEZIONE I.

Degli scambi di numero.

Art. 103.

È ammesso lo scambio di numero fra due giovani iscritti sulla stessa lista di estrazione, purchè l'iscritto che assume il numero minore:

1° Sia idoneo al servizio militare;

2° Non sia ammogliato, nè vedovo con prole;

3° Produca un'attestazione di buona condotta nella forma stabilita dall'art. 137;

4° Versi nella cassa del tesoriere provinciale (2) lire cento* (*ora* duecento) pel fondo di massa.

Ciascuno dei due iscritti corre la sorte del numero acquistato collo scambio, e cessa in entrambi ogni diritto che potessero avere alla esenzione od alla dispensa (*La dispensa fu abolita. Vedi art. 98*).

* *Il numero 4° di questo articolo, relativamente alla somma,*

(1) Art. 34 delle norme per l'ammissione nella regia militare accademia e nelle scuole militari di fanteria e cavalleria 28 aprile 1862 e art. 29 del regolamento per gli istituti d'istruzione e d'educazione militare approvato con R. Decreto 3 aprile 1870, n° 5613.

(2) Nelle provincie napoletane e siciliane essendovi, oltre le tesorerie provinciali, anche le ricevitorie circondariali, il versamento di cui nell'articolo può eseguirsi eziandio in queste ultime.

fu modificato dalla legge 8 agosto 1863, N. 1391 coll' articolo seguente:

Art. 8. Il fondo di massa degli scambi di numero degli assoldati *(oggi* riassoldati con premio. *Vedi articolo 9 della legge 7 luglio 1866, riportato alla sezione II di questo capo III)* dei surrogati ordinari e degli scambi di categoria di cui agli articoli 103 *(il presente)*, 123 *(vedi invece ora il 9 della sezione II di questo capo III)* e 149 della legge organica 20 marzo 1854, è stabilito in lire 200 per tutti i corpi indistintamente.

Art. 104.

Non sono ammessi allo scambio di numero gl'iscritti a cui fosse applicata alcuna delle disposizioni del titolo V.

Art. 105.

L'atto di scambio di numero deve seguire avanti l'intendente della provincia *(il prefetto o sotto prefetto del circondario)* (1).

Art. 106.

Il disposto dell'art. 140 è applicabile anche all'iscritto assentato per iscambio di numero.

Art. 107.

Lo scambio di numero è dall' intendente della provincia *(dal prefetto o sotto prefetto del circondario)* (1) dichiarato nullo, quando l'iscritto che acquistò il numero minore:

1° Muoia prima dell'assento;

2° Non si presenti all'assento;

3° Sia colpevole di fraudolenta sostituzione a tenore dell'articolo 170;

4° Sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto del precedente art. 106;

5° Si trovi in alcuno dei casi di cui all'art. 2.

(1) Vedi nota (3) all'art. 12 e nota (2) all'art. 9.

Art. 108.

La dichiarazione di nullità dello scambio di numero ricolloca gli iscritti contraenti nella loro condizione primitiva, e rende ciascuno di essi soggetto ai doveri, cui era in obbligo di soddisfare prima del seguìto scambio di numero.

Sezione II. (1).

Della liberazione.

Art. 109

abrogato dalla Legge 7 luglio 1866, N. 3062.

Affrancazione dal servizio militare e riassoldamento con premio.

Art. 1. Gli individui che, a tenore della legge del 20 marzo 1854, hanno facoltà di farsi surrogare nel militare servizio, siano essi inscritti di leva, o già militari, possono ottenere l'affrancazione dal servizio stesso, pagando la somma che viene in occasione di ogni leva fissata per Decreto Reale.

In tempo di guerra le affrancazioni sono sospese in tutti i Corpi dell'esercito o presso i soli mobilizzati, secondo la natura della guerra.

(1) Articoli di questa sezione II giusta la legge 20 marzo 1854.

Art. 109. I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva, e che dopo sei mesi di prestato servizio riuniscano inoltre le condizioni espresse nell'art. 150 possono essere affidati nell'atto del loro assento di essere ammessi a contrarre a tempo opportuno una ferma nella qualità di assoldati.

Art. 110. I sotto uffiziali, caporali e soldati, a cui non manca più d'un anno per compiere la loro ferma, puonno essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani, purchè:

1° Non oltrepassino l'età di anni trentacinque alla fine dell'attuale loro ferma o l'età di anni quaranta se sott'uffiziali o carabinieri reali;

2° Siano di buona condotta;

3° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma;

4° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

Art. 110

abrogato.

Art. 111

abrogato.

dalla legge 7 luglio 1866, N. 3062.

Art. 2. A ricevere le somme, di cui all'art. 1, è instituita una cassa militare secondo le norme che verranno stabilite da apposito Decreto Reale.

Art. 3. L'amministrazione di questa cassa militare è posta sotto la sorveglianza di una Commissione composta di due senatori e di due deputati scelti dalle rispettive Camere, di due consiglieri della Corte dei conti eletti dal presidente della medesima, e di quattro uffiziali generali scelti dal ministro della guerra.

La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; essa nominerà il presidente fra i membri che la compongono.

Nell'intervallo delle sessioni e delle legislature i senatori e i deputati continueranno a far parte della Commissione sino a nuova elezione.

In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo.

Art. 111. I militari che hanno conseguito l'assoluto congedo per fin di ferma possono nel termine di un anno dopo il congedo stesso, essere accettati per l'assoldamento di assoldati anziani, qualora non oltrepassino l'età di anni trenta, e riuniscano in loro le altre condizioni prescritte dall'articolo antecedente.

Art. 112. Non sono ammessi all'affidamento i capi-sarti, i capi-calzolai, i capisellai ed i vivandieri.

Art. 112

abrogato

Art. 113

abrogato

dalla legge 7 luglio 1866, N. 3062.

Art. 4. I proventi della cassa militare sono rivolti ad esclusivo vantaggio dello esercito, secondo le disposizioni della presente Legge.

Art. 5. I militari di bassa-forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinari, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma d'anni cinque, non siano ammogliati, nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio, quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

a) I sotto ufficiali e i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 33 i primi, e 30 i secondi;

b) I militari di bassa forza dell'Arma dei Carabinieri reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella legione degli allievi od in altri Corpi dell'Esercito, e non oltrepassino l'età di anni quaranta;

Art. 113. Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono non graduati nei corpi disciplinari.

Art. 114. Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli inscritti designati che puonno essere ammessi alla liberazione.

La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell'inscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati abilitato ad assumere il servizio che l'inscritto medesimo dovrebbe prestare.

Art. 114

abrogato

Art. 115

abrogato

dalla legge 7 luglio 1866, N. 3062.

c) I militari fregiati della medaglia al valor militare, i musicanti, i trombettieri, i tamburini ed i maniscalchi, che, non oltrepassando l'età di anni 30, abbiano compiuto 8 anni di effettivo servizio sotto le armi.

Art. 6. Sono parimente ammessi al riassoldamento con premio i militari provenienti dai battaglioni dei figli di militari o da altri istituti militari, nei quali si riceve un'educazione gratuita, allorchè abbiano compiuta la ferma di anni otto, cui sono obbligati, e si trovino rivestiti del grado di sotto ufficiali o caporali.

Art. 7. Sono esclusi dal riassoldamento con premio, oltre i militari che non si trovino nei casi previsti dagli articoli 5 e 6, anche i capi-sarti, i capi-calzolai, i capi-sellai, i capi-carradori e i vivandieri.

Art. 8. In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto, quando, secondo l'articolo 1, le affrancazioni sono sospese presso tutti i Corpi dell'Esercito.

L'inscritto così liberato è tuttavia numericamente computato nel contingente del mandamento a cui appartiene.

Art. 115. La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per decreto reale in occasione di ogni leva, e deve versarsi dagl'inscritti nella cassa della tesoreria provinciale.

Decadono dal benefizio della liberazione gl'inscritti che nel termine di 30 giorni,

Art. 116

abrogato

Art. 117

abrogato

dalla legge 7 luglio 1866, N. 3062.

Art. 9. Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma di anni cinque, alla quale vanno uniti i seguenti vantaggi:

1° Un assegno sulla massa individuale non minore di lire 200;

2° Un soprassoldo annuo di L. 300 durante la ferma;

3° Una pensione vitalizia pure di L. 300, alla quale però non si acquista diritto che a ferma ultimata.

Questa pensione può essere cumulata con altre pensioni od altri stipendi. Essa è assimilata alle pensioni militari, ed è regolata dalle Leggi relative a queste in ciò che riguarda la cessione, il sequestro o la perdita della medesima.

Art. 10. Il sotto ufficiale, che abbia ultimato il periodo dello assoldamento con premio, può essere ammesso ad un secondo riassoldamento, parimente con premio, semprechè non oltrepassi l'età di anni 33.

I militari dell'Arma dei Carabinieri reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, semprechè non

dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare al consiglio di leva di aver effettuato il prescritto versamento.

Art. 116. La ripartizione degli affidati è fatta ad ogni leva in proporzione del contingente ripartito, secondo l'ordine del numero d'estrazione e le altre norme che verranno date col regolamento di cui all'art. 1.

Art. 117. In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assolda-

otto anni di effettivo servizio sotto le armi, saranno mandati in congedo assoluto, salvo in tempo di guerra.

Art. 13. I militari riassoldati con premio promossi al grado di uffiziali o di guardarme, nominati agli impieghi in amministrazioni dello Stato, oppure ammessi a pensione di riforma o congedati a seguito di rassegna di rimando, cesseranno dal percepire il soprassoldo inerente alla ferma in corso, non potranno più aspirare al conseguimento della corrispondente pensione di ritiro, e riceveranno a titolo di compenso, ed una volta tanto, una somma equivalente al totale dei soprassoldi annui già percepiti per la ferma in corso.

Questa somma non sarà in alcun caso minore di lire otto cento per quelli promossi ufficiali.

Art. 14. I militari riassoldati con premio che vengono giubilati per motivi dipendenti dal militare servizio, cesseranno ugualmente dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla

Art. 120 *abrogato*

Art. 121 *abrogato*

dalla legge 7 luglio 1866, N. 3062.

Gli assoldamenti d'anziani hanno effetto per la durata della ferma dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguìto assoldamento.

Al momento di questo nuovo assento debbono concorrere a seconda dei casi le condizioni prescritte dall'art. 109 e dall'art. 110.

Art. 120. Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nell'anno

Art. 122
abrogato

Art. 123
abrogato

dalla legge 7 luglio 1866, N. 3062.

ferma in corso, ma acquisteranno, non ostante il disposto del numero 3 dell'articolo 9, diritto alla pensione vitalizia, e ne entreranno in possesso dal giorno stesso in cui saranno giubilati.

Art. 15. Il militare riassoldato con premio che cessi dal militare servizio dopo avere ultimata la ferma di un secondo o di un terzo riassoldamento, potrà, quando ne faccia domanda, entro il termine di un anno, a datare dal giorno del ricevuto congedo, ottenere che gli siano capitalizzate la pensione vitalizia corrispondente al secondo riassoldamento, oppure quelle corrispondenti al secondo e terzo riassoldamento.

La capitalizzazione delle pensioni vitalizie avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente Legge.

In caso di morte sul campo di battaglia o dietro ferite, gli eredi dei riassoldati con premio avranno diritto alla capitalizzazione della pensione di cui il

a datare dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di rimanere ulteriormente in aspettazione, ovvero di conseguire l'assoluto congedo.

Art. 121. In tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli anziani; lo conseguiscono nullameno quelli affidati, che, all'epoca della dichiarazione della guerra, hanno già compiuta la loro ferma.

Quelli che non l'hanno ultimata, corrono la sorte degli altri militari.

Art. 124.

Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nel precedente articolo 123:

1° Se terminata la ferma, conseguano l'assoluto congedo;

2° Se vengano giubilati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

3° Se siano promossi uffiziali o guard'armi.

In caso di morte il diritto di ritirare il credito passa agli eredi. Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge diciotto novembre mille ottocento cinquanta.

Art. 125.

Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degli interessi è devoluto all'erario.

morto godeva, o del soprassoldo, se non aveva il riassoldato compita la ferma corrispondente.

Art. 16. Il Ministro della guerra fissa annualmente il numero dei riassoldamenti da concedersi.

Art. 17. La somma da fissarsi annualmente per le affrancazioni dal servizio militare ed il numero dei riassoldamenti da concedersi, saranno regolati in guisa che la cassa militare possa . propri fondi soddisfare agli impegni della presente Legge, e che nel termine di ogni quinquennio si raggiunga nei limiti di un decimo il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti.

Art. 18. Al termine di ogni quinquennio il Ministro della guerra informerà il Parlamento del numero dei versamenti operati per le affrancazioni e di quello dei riassoldamenti concessi durante il quinquennio stesso.

Art. 19. La cassa militare, di cui all'art. 2, riceverà altresì le

Gli assoldameoti di volootari non sono sospesi, ma è bensì sospeso il coogedo assoluto degli affidati che noo poterono nell'anno cooseguire l'assoldamento.

Art. 122. La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldameoto; essa non può andar soggetta a sequestro insino a che non risultino in uno dei casi enunciati nell'art. 124.

Art. 123. Il premio è così ripartito:

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in virtù dell'assoldamento, il quale è parimente devoluto per intero all'erario.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al corpo sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art. 126

abrogato dalla Legge 7 luglio 1866, N. 3062.

Art. 127.

Non possono conseguire la liberazione:

1° Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali, di cui al titolo V;

2° I disertori sebbene graziati;

3° I militari non graduati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

somme e i depositi prescritti per le surrogazioni ordinarie, per quelle per iscambio di categorie, sostituendosi tanto nei diritti, quanto nelle obbligazioni, all'erario pubblico per tutti gli effetti di cui agli articoli 142, 143, 145, 149 della Legge del 20 marzo 1854, e agli articoli 8, 9, 10, 11 della Legge dell'8 agosto 1863.

Art. 20. È fatta facoltà al Governo di versare nella Cassa militare, di cui all' art. 2, tutte le somme da pagarsi o pagate per liberazione degli inscritti della classe 1845 e da versarsi o già versate in via provvisoria alla Cassa centrale di depositi e di prestiti, stabilita presso la Direzione generale del Debito pubblico.

Art. 21. Cesseranno di aver forza di Legge tutte le disposizioni intorno alla liberazione contenute nel Titolo II, Capitolo III, Sezione II della Legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito, ad eccezione degli articoli 124 e 125, che non cessano di essere applicabili ai surrogati ordi-

Lire cento sono computate nel conto della loro massa;

La rimanente somma è fatta passare nella cassa dei depositi e prestiti, e frutta interesse a benefizio dell'assoldato, in conformità della legge del diciotto di novembre mille ottocento cinquanta; di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1.

Art. 128
abrogato

Art. 129
abrogato

dalla Legge 7 luglio 1866, N. 3062.

nari, e dell'art. 127 applicabile sia a questi ultimi, sia a coloro che chiedono l' affrancazione dal militare servizio.

Cessano parimente di aver forza di Legge tutte le altre disposizioni contrarie alla presente Legge. (*Legge 7 luglio 1866, N.° 3062.*)

Sezione III.

Delle surrogazioni.

Art. 130.

L' inscritto designato * può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all' assento.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al consiglio di leva, e nel secondo davanti al consiglio di amministrazione del corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all' assento può essere sospesa dal Ministro della Guerra per disposizione generale.

* *Circa il valore della parola* designato *vedi art. 71.*

Questo credito è dichiarato nell'assento.

Art. 124. *Vedi questo articolo nel testo.*

Art. 125. *Vedi questo articolo nel testo.*

Art. 126. Indipendentemente dalle operazioni della leva, la liberazione può essere ammessa per disposizione del ministro della guerra, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli di questa sezione.

Art. 127. *Vedi questo articolo nel testo.*

Art. 128. Gli assoldamenti dei volontari e dei militari anziani, qnando seguissero in contravvenzione del disposto nell'art. 109 e n° 4 dell'articolo 110, sono dichlarati nulli.

In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimente devoluto per intiero all'erario.

Art. 129. Il ministro della guerra in ogni sessione informerà il Parlamento del numero delle liberazioni accordate e degli assoldamenti ammessi nel corso dell'anno precedente.

Art. 131.

La surrogazione si dice di fratello, allorchè un fratello è sostituito ad un altro.

Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria.

Art. 132.

Non sono ammessi a surrogare gli inscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell'articolo 127.

Art. 133.

Il surrogato di fratello deve:

1° Essere idoneo al servizio militare;

2° Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 137: e se fu militare, soddisfare al prescritto dai numeri 9 e 10 dello stesso articolo;

3° Avere compiuto il diciottesimo anno d' età e non oltrepassare quella che è prescritta per le surrogazioni ordinarie;

4° Provare d' aver soddisfatto all' obbligo della leva, e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita.

Art. 134.

Nel caso preveduto dal n° 4 del precedente articolo 133 il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto pei diritti quanto per le obbligazioni.

Art. 135.

Nelle surrogazioni di fratello posteriori all'assento il surrogato deve riunire l'attitudine per il corpo in cui trovasi assentato il surrogante.

Art. 136.

Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato, il servizio prestato dal surrogante, con che in ogni evento debba egli rimanere al corpo per un tempo uguale a quella parte di ferma che a tenore dell'articolo 159 devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi.

Art. 137.

Il surrogato ordinario deve:

1° Essere cittadino dello Stato;

2° Avere soddisfatto all' obbligo della leva;

3° Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d'infermità che renda inabile a prestare un buon servizio;

4° Non avere oltrepassato il vigesimosesto anno di età;

5° Avere la statura di un metro e sessanta centimetri, se la surrogazione ha luogo innanzi al consiglio di leva, ovvero la statura e l'attitudine richiesta per l'arma alla quale appartiene il surrogante, se la surrogazione è ammessa innanzi al consiglio d' amministrazione del corpo;

6° Non essere stato riformato nè in occasione di leva, nè giudicato inabile al corpo;

7° Non essere ammogliato nè vedovo con prole;

8° Presentare attestazione di buona condotta;

9° Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal consiglio di amministrazione del corpo, da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto all'inscrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o diserzione;

10° Non aver fatto parte d' un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

11° Non avere incorso condanna penale dai tribunali ordinari o dai consigli di guerra.

L' attestazione di buona condotta dev' essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dall' intendente della provincia (*dal prefetto o sotto prefetto del circondario*) (1).

Gli individui, che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei numeri 1, 2, 3,

(1) Vedi nota (3) all'art. 12 e nota (2) all'art. 9.

4 e 5 * dell'art. 86, dovranno inoltre produrre un'atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia, in considerazione dei quali fu loro accordata l'esenzione, consentano a che essi imprendano la surrogazione.

* *Avendo la legge 24 agosto 1862 N° 767 riunito in un solo* i *numeri 1 e 2 dell'articolo 86, ora deve intendersi* esentati a norma dei numeri 1, 2, 3 e 4.

Art. 138.

La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo dèlla surrogazione la somma di L. 700 (*ora* 1200)* nella tesoreria provinciale (1), se la surrogazione ha luogo innanzi al consiglio di leva, o nella cassa d'amministrazione del corpo, se dessa è fatta posteriormente all'assento del surrogante

* *La somma fu posteriormente variata in virtù del seguente articolo della legge 8 agosto 1863. N. 1391.*

Art. 9. Il versamento prescritto dagli articoli 138 (*il presente*), e 149 della legge organica predetta (*20 marzo 1854*) per l'ammessione della surrogazione ordinaria e dello scambio di categoria è fissato in lire 1200.

Art. 139.

Gli atti di surrogazione seguono avanti il consiglio di leva, se precedono l'assento del surrogante, o presso il consiglio d' amministrazione del corpo, se posteriore al di lui assento.

Art. 140.

Il surrogato ordinario ammesso da un consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi sia dal comandante del corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità preesistenti all'incorporazione, debbe essere sottoposto a rassegna dal consiglio di leva della provincia *(del circondario)* (2) in cui il corpo è stanziato.

(1) Vedi nota (2) all'art. 103.
(2) Vedi nota (2) all'art. 9.

Qualora il surrogato venga dal consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immantinente provveduto di congedo.

Art. 141.

La ferma del surrogato ordinario è sempre per intiero quella stabilita dalla legge, qualunque sia il servizio già prestato dal surrogante.

Art. 142.

La somma di cui all'art. 138 è così ripartita:

Lire cento *(ora* duecento *in virtù dell' art. 10 della legge 8 agosto 1863. N. 1391)* (1) sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario;

Lire seicento *(ora* mille *in virtù della summentovata legge)* (1) tre mesi dopo l'arrivo del surrogato sotto le armi sono fatte passare alla cassa dei depositi *(ora* cassa militare. *Vedi capo III. Sez. II. all' art. 19 della legge 7 luglio 1866 N. 3062* per l'affrancazione dal servizio militare ed il riassoldamento con premio) e fruttano interesse a benefizio del medesimo in conformità della legge 18 novembre 1850, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all' art. 1, *(ora in conformità dell' articolo 24 del regolamento per l' amministrazione della cassa militare)* (2).

(1) Art. 10 della legge 8 agosto 1863, n° 1391:

Questa somma di lire 1200 sarà ripartita secondo le norme prescritte dall'articolo 142 della legge organica 20 marzo 1854, computando nel conto della massa del surrogato ordinario e dello scambio di categoria lire 200, e le rimanenti L. 1000 saranno nel termine ivi stabilito versate nella cassa dei depositi, *(ora* cassa militare vedi testo) applicandone a vantaggio del surrogato o scambio, conformemente alla legge, *(ora al regolamento per l'amministrazione della cassa militare. Vedi testo)* gli interessi che produrranno.

Sono ancora presso la cassa dei depositi e prestiti le cartelle dei surrogati la cui surrogazione avvenne prima della promulgazione della legge 7 luglio 1866, N. 3062 sull'affrancazione ed il riassoldamento con premio.

(2) Art. 24. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro della Guerra, sulla proposta del Consiglio dell'amministrazione e sentito il parere della Commissione di vigilanza, determinerà la ragione d'interesse da corrispondersi sulle somme che nell'anno susseguente saranno depositate nella cassa militare per le surrogazioni ordinarie e per quelle di scambio di categoria (*Regolamento per l'amministrazione della cassa militare approvato con R. Decreto 24 ottobre 1867, n° 3607*).

Art. 143.

Il disposto degli articoli 124 e 125 si applica ai surrogati ordinari.

Art. 144.

Il surrogato ordinario disertore, quand' anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare all' erario *(oggi alla cassa militare. Vedi Capo III. Sez. II. art. 19 della legge 7 luglio 1866. N. 3062)* le somme che ancora gli rimanessero a pagare per la surrogazione a termini del suo contratto.

Quest'obbligo nel surrogante cessa se la diserzione del surrogato avvenga dopo l' anno dal dì dell' assento. Vedi art. seguente 145.

Art. 145.

Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

1° Quando il surrogato non si presenti all' assento * o sia deceduto prima di giungere sotto le armi;

2° Quando egli sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto del precedente art. 140;

3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve nel termine che gli verrà fissato o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio; in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire seicento *(ora* mille) di cui al secondo alinea dell' art. 142.

* *Per le modificazioni dell'art. 68 non può darsi più il caso che il surrogato non si presenti all' assento, il quale ora segue contemporaneamente all' esame definitivo.*

A questo articolo va aggiunto il seguente della legge 8 agosto 1863, N° 1391.

Art. 11. Il disposto dell' art. 145 *(il presente)* della legge 20 marzo 1854 è esteso al caso in cui il surrogato sia dichiarato

disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno dell' assento.

L' obbligo imposto al surrogante dall' art. 144 della stessa legge non è applicabile se non nel caso che la diserzione sia seguita dopo l' anno dal dì dell' assento, ferma nel resto la disposizione dell' articolo stesso.

Sezione IV.

Surrogazione per iscambio di categoria.

Art. 146.

Fra due militari della stessa provincia *(dello stesso circondario)* (1), l'uno dei quali si trovi sotto le armi per appartenere alla prima, e l' altro alla seconda categoria del contingente, può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Art. 147.

Il militare della seconda categoria che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato, deve in sè riunire le condizioni prescritte dall' art. 137, numeri 3, 5, 7, 8 e 11, subentrare nella ferma assunta dal surrogante, ed in qualunque caso rimanere in effettivo servizio per il tempo prescritto dall' art. 159.

Art. 148.

Il militare surrogante trasferito alla seconda categoria assume l' obbligo di rappresentare il suo surrogato e di correrne la sorte.

Art. 149.

Il disposto negli articoli 130 secondo alinea, 132, 138, 139, 143, 144, 145 n° 3, è pur applicabile a questo genere di surrogazioni.

(1) Vedi nota (2) all'art. 9.

TITOLO TERZO.

DEGLI ARRUOLAMENTI VOLONTARI

Art. 150.

Le persone contemplate nell'art. 4 possono essere ammesse a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1° Abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non oltrepassino il vigesimosesto; però i capi-operai, musicanti, vivandieri, possono essere ammessi all'arruolamento sebbene oltrepassino l' età oradetta.

2° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

3° Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo, in cui chiedono di essere arruolati.

4° Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare.

5° Non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna dai consigli di guerra.

6° Producano l'attestazione di cui all'art. 137, e se furono militari producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo.

7° Non siano stati riformati dal Consiglio di leva, o rimandati siccome inabili dal corpo.

8° Se sono minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia.

9° Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva, facciano prova di avervi adempiuto.

Art. 151.

Le persone non contemplate nall'art. 4 possono contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione del Re.

Art. 152.

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal consiglio d'amministrazione del corpo per cui sono domandati.

Art. 153.

Il volontario assentato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa, a menochè vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.

Art. 154.

Compiuta l'estrazione, niun iscritto annoverato sulla lista di essa può contrarre volontario arruolamento sino a che sia pubblicata la dichiarazione di discarico finale.

Art. 155.

I militari che hanno compiuto la loro ferma possono essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per tempo non minore di anni tre.

Qualora però abbiano ottenuto il congedo assoluto, non potranno più essere riammessi al servizio se oltrepassino il trentesimo quinto anno d'età, se l'intervallo di tempo in cui rimasero lontani dal servizio militare è maggiore di un anno, e se non contraggono l'obbligo d'un intiera ferma per l'arma a cui si destinano.

Art. 156.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall'articolo 150.

Art. 157.

Qualora dopo l'assento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del ministero di guerra al conseguimento del congedo assoluto.

TITOLO QUARTO

DELLA DURATA DELLA FERMA.

Art. 158.

La ferma di servizio è di due specie, d'ordinanza cioè e provinciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'assento.

Devono contrarre la prima i carabinieri reali, gli armaiuoli, i musicanti, e gli uomini della compagnia moschettieri, ed i volontari di cui all'art. 151.

È applicata la seconda a tutti gli altri, salve le eccezioni di cui al seguente art. 160.

Per la modificazione avvenuta nell' art. 160 (Vedi) i provinciali promossi sotto ufficiali non hanno più obbligo di passare alla ferma d'ordinanza.

Art. 159.

La durata del servizio d'ordinanza è di otto anni.

Quella provinciale è di anni undici, e si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in congedo illimitato.

Art. 160. (1)

È in facoltà del Governo di ammettere i militari provinciali a percorrere la ferma d' ordinanza. (*Legge 12 giugno 1857, N° 2238*).

Art. 161.

Gli allievi carabinieri nel far passaggio a carabinieri reali, gli allievi tamburini e gli allievi trombettieri nel far passeggio a tamburini o trombettieri, gli armaiuoli nell'essere ascritti

(1) Art. 160 come era nella legge 20 marzo 1854:

Gli individui in servizio provinciale promossi sott'-uffiziali sono in obbligo di continuare il loro servizio sotto le armi finche abbiano compiuti gli otto anni stabiliti per la ferma d'ordinanza

È in facoltà del governo di ammettere a percorrere la ferma medesima di anni otto continui gli altri militari.

ad un reggimento o corpo, gli alunni della scuola di musica della real casa invalidi nel far passaggio a musicanti, ed i militari che siano ammessi alla scuola di Veterinaria onde impratichirsi nella professione di maniscalco, dovranno contrarre una nuova ferma, la quale comincierà dal giorno del passaggio o dell'ammessione, cessando però l'obbligo di terminare la prima.

Nessuna legge variò la disposizione contenuta in questo articolo.

Gli allievi della scuola di musica, della real casa invalidi cessarono d'esistere quando col R. Decreto 18 luglio 1867 N. 3846, fu soppressa quella scuola, e per la stessa ragione cessarono d'esistere anche gli allievi tamburini e gli allievi trombettieri, i quali dalla scuola di Fanteria e Cavalleria presso cui furono istituiti, erano stati poi trasferiti presso la medesima scuola di musica in Asti per R. Decreto 17 ottobre 1856. — Con R. Decreto 2 maggio 1861 furono soppressi gli armaiuoli presso i corpi dell'Esercito, istituendo i capi armaiuoli e i capi morsai, ai quali si applica questa disposizione, cominciando la loro ferma d'ordinanza, di cui all'art. 158, dal giorno della loro nomina.

Art. 162.

Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena di carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questa fu seguita da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Art. 163.

Gli ommessi e i renitenti di cui agli articoli 169 e 176, e quegli altri che siano incorsi nelle disposizioni di cui agli articoli 171, 172 e 173, non saranno mandati in congedo illimitato se non dopo due anni di servizio continuo in soprappiù di quello stabilito all'art. 159, senza che perciò venga alterata la durata della ferma prescritta all'articolo medesimo.

Art. 167.

Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra.

TITOLO QUINTO.

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI.

Art. 168.

Colui che essendo soggetto alla leva fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere all'estrazione di una classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista nella prima classe chiamata dopo la scoperta ommessione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente art. 169, nei casi che vi sono specificati.

Art. 169.

Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla ommessione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli uffiziali pubblici, agenti od impiegati del governo.

Il giovine ommesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ed inscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata.

Art. 170.

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione.

Art. 171.

La frede negli scambi di numero o nelle surrogazioni è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità.

Art. 172.

Gli inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli, sono designati, senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa *(la dispensa fu abolita. Vedi art. 98)* per qualuuque sia motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 173.

Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti al fine d'esimersi dal servizio militare, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontata la pena, sono assentati.

I medici, chirurghi, flebotomi e speziali che siansi resi complici di questo reato sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila.

Gli iscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma, sono designati senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa *(la dispensa fu abolita. Vedi art. 98).*

Art. 174.

L'inscritto designato per far parte del contingente (*nel senso dell'art. 71 modificato. Vedi*) che senza legittimo motivo non si presenta all'assento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la promulgazione del discarico finale per cura degl'intendenti in ciascun capo-luogo di provincia *(dei prefetti o sotto prefetti in ciascun capo-luogo di circondario)* (1) e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inseritti.

(1) Vedi nota (3) all'art. 12 e nota (2) all'art. 9.

Art. 175.

I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati, sono dall' intendente della provincia *(dal prefetto o sotto prefetto del circondario)* (1), a cui per cagione di leva appartengono, denunciati all' autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dei seguenti articoli 176 e 177.

L' intendente *(il prefetto o sotto prefetto)* (2) fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i deceduti e quelli che si presentano spontaneamente.

Art. 176.

I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti inabili al servizio militare sono puniti col carcere da un mese ad un anno.

Le pene in quest' articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

Art. 177.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati sono esaminati da un medico o chirurgo in presenza dell' intendente *(del prefetto o sotto prefetto)* (2) e del comandante militare della provincia * e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio, sono assentati ed avviati al corpo cui vengono ascritti.

Qualora compariscano inabili al servizio, sono rimandati

(1) Vedi nota (3) all'art. 12 e nota (2) all'art. 9.
(2) Vedi nota (3) all'art. 12.

al consiglio di leva della provincia *(del circondario)* (1) nella sua prima seduta.

** Dopo la soppressione dei comandi militari di circondario col R. decreto 23 dicembre 1866, e quella dei comandi militari delle provincie col R. decreto 13 novembre 1870, N° 6026, viene dal ministero della guerra delegato un uffiziale per le funzioni di cui sopra nell'articolo.*

Art. 178 (2).

Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a 6 mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si debbe applicare a coloro, che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all' assento di un inscritto designato. *

Se il delinquente è uffiziale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del governo, la pena si può estendere a due anni di carcere e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire duemila (*Legge 24 agosto 1862, N° 767*).

** Circa il valore che ha ora la parola* designato *vedi art. 71.*

Art. 179.

I reati d'ommissione sulle liste di leva e di renitenza non danno luogo a prescrizione.

Art. 180.

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate

(1) Vedi nota (2) all'art 9.

(2) Art. 178 come era nella legge 20 marzo 1854.

Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chinnque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si debbe applicare a coloro, che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'assento di un inscritto designato.

Se il delinqnente è uffiziale pubblico, agente od impiegato del governo la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire duemila.

promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata.

Art. 181.

Ogni uffiziale pubblico ed ogni agente od impiegato del governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso dispense (*ora abolite. Vedi art. 98*) esenzioni, riforme, esclusioni, scambi di numero e surrogazioni, assoldamenti di anziani o di volontari (*ora riassoldamenti con premio. Vedi capo III, sez. II*) oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 182.

Il sott'uffiziale, caporale e soldato che trovandosi in congedo illimitato contrae matrimonio senza l'autorizzazione del ministro della guerra prima di aver compiuta l'età di anni ventisei, è privato del benefizio di rimanere in congedo illimitato e destinato al servizio continuo nel corpo cui appartiene, o secondo le circostanze in un corpo disciplinare.

Gli uomini che dopo il discarico finale sono dichiarati definitivamente di seconda categoria e muniti di congedo illimitato, non vanno soggetti a questa disposizione, in virtù del seguente articolo della legge 13 luglio 1857, N° 2261.

Art. 4. L'art. 182 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento non è applicabile agli uomini di 2ª categoria.

Art. 183.

In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Benchè le disposizioni contenute nei seguenti cinque articoli abbiano perduto oggi ogni valore, tuttavia si riportano per l'integrità della legge.

Art. 184.

Le disposizioni contemplate all'art. 109 saranno applicabili ai volontari che siano attualmente arruolati nell'esercito.

Art. 185.

I militari in servizio provinciale delle classi anteriori a quella del 1823 sono provvisti di assoluto congedo, previo assestamento dei conti coll'amministrazione del corpo.

Art. 186.

La ferma d'ogni altro militare attualmente in servizio provinciale, od altrimenti in congedo illimitato, è retta dalle disposizioni della presente legge.

Art. 187.

Gli inscritti che al momento della loro chiamata alla leva appartengono ad una delle corporazioni religiose specialmente destinate alla educazione ed istruzione del popolo, e facciano risultare di esservi stati ascritti prima di marzo 1851, saranno dispensati dall'obbligo di raggiungere le bandiere in conformità alle regole vigenti nel tempo della loro ammessione in quelle corporazioni.

Art. 188.

La presente legge sarà posta in vigore subito dopo la dichiarazione di discarico finale sulla classe del mille ottocento trentatrè.

Il ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato della esecuzione della presente legge, la quale sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta nella raccolta degli atti del governo.

Dato a Torino il 20 marzo 1854.

VITTORIO EMANUELE.

V° U. RATTAZZI
V° C. CAVOUR.
V° COLLA.

Registrato al Controllo generale
addì 25 marzo 1854
Regº. 10 Atti del Governo a c. 271. MORENO.

ALFONSO LA MARMORA.

Prezzo, L. 1,30

Presso i fratelli BOCCA librai

FIRENZE — TORINO — ROMA